


SERVIZIO IGIENE E SANITÀ



TOLENTINO OTTOBRE 1988

Recepito ed adottato con atto P.P. n. 99 del 25.3.89
(co. R.E. co. n. 24066/2^a del 3.11.89)

Art. - 1 (oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina gli scarichi negli strati superficiali del suolo:

- 1) di tutte le imprese dedite ai seguenti tipi di allevamento: bovini, equini, ovini, suinicoli, avicoli e cunicoli;
- 2) dell'impresa di cui alle lettere a), b), e c) della delibera del Comitato Interministeriale dell'8/5/80, che esercitano anche attività di trasformazione e valorizzazione della produzione che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

Art. - 2 (definizione di strato superficiale)

Per strato superficiale del suolo, adibito ad uso agricolo, si intende quello immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione e alla utilizzazione degli elementi fertilizzanti.

Art. - 3 (titolari di imprese che possono ottenere l'autorizzazione alla fertirrigazione)

Possono essere autorizzati alla fertirrigazione esclusivamente i titolari delle imprese, di cui al precedente art. 1, le quali dispongano in simbiosi con l'allevamento di una quantità di suolo adibito ad uso agricolo con superficie, idonea allo spandimento dei liquami nei modi previsti dal presente regolamento, pari almeno ad un ettaro per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame allevato ed i prodotti del terreno siano destinati, anche in parte, all'alimentazione del bestiame ed i liquami utilizzati, alla coltivazione del fondo.

Nel caso che l'impresa non può spandere tutti i liquami provenienti dall'allevamento sul proprio fondo perché in parte il suolo non è idoneo, pur avendo i restanti requisiti previsti dal comma precedente, per ottenere l'autorizzazione alla fertirrigazione deve avere la possibilità, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, di spandere il liquame su una quantità di altro suolo agricolo idoneo fino, almeno, al raggiungimento di un ettaro per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame allevato.

Art. - 4 (autorizzazione per la fertirrigazione)

I titolari di nuovi allevamenti di animali, che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3 e che intendono attuare la pratica, per lo smaltimento dei liquami, della fertirrigazione, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione prima di attivare lo smaltimento stesso.

I titolari degli allevamenti di animali già esistenti sono tenuti a denunciare la loro posizione e a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico all'autorità comunale, nei modi e nei tempi da essa predisposti e comunque entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla puntuale descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico e della indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, inoltre, a tale domanda, dovranno allegarsi:

- questionario insediamenti zoo-agricoli (allegato a) debitamente compilato in tutte le sue parti;
- modalità e tecniche che si intendono seguire per la

fertirrigazione

- relazione agronomica zootecnica in cui deve essere indicato l'avvicendamento colturale dei terreni sui quali verranno smaltiti i liquami, il piano di smaltimento degli stessi nell'arco dell'annata agraria, le colture che sia qualitativamente che quantitativamente sono destinate alla alimentazione degli animali d'allevamento ed l'utilizzazione agronomica dei liquami;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che sui suddetti terreni vengono sparsi unicamente liquami provenienti dall'insediamento della ditta richiedente;

- dichiarazione catastale con indicazione del mappale e le generalità del proprietario dei terreni da fertirrigare;

- idoneo titolo di proprietà, possesso o detenzione del terreno, al fine di dimostrare la disponibilità dello stesso, come previsto dal 19 comma dell'art.3 del presente "Regolamento";

- nel caso previsto dal 29 comma dell'art. 3 del presente "Regolamento" deve essere prodotto titolo idoneo a dimostrare che il richiedente abbia disponibilità esclusiva del fondo per la fertirrigazione (convenzione con il proprietario, dichiarazioni d'obbligo dei proprietari stessi, etc.) per un determinato periodo non inferiore al periodo della richiesta d'autorizzazione. Dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo dovrà risultare che sui terreni concessi sono smaltiti soltanto i liquami della ditta richiedente;

- planimetria dell'insediamento, con lo schema della rete fognaria e il posizionamento delle strutture di stoccaggio dei liquami;

- planimetria generale del terreno sul quale si intende effettuare lo smaltimento dei liquami, in scala non inferiore a 1:2000;

- relazione geologica sulle caratteristiche della area;

- relazione attestante la stabilità e la perfetta impermeabilità dei manufatti esistenti e futuri destinati al deposito dei liquami.

- ove necessarie le autorizzazioni o concessioni edilizie.

Per gli insediamenti di cui al punto 2 dell'art. 1 dovrà inoltre allegarsi:

a) una relazione tecnica dalla quale risultino dettagliatamente le materie prime impiegate i prodotti intermedi e finali il ciclo tecnologico e la composizione delle acque di rifiuto;

b) planimetria dello stabilimento in idonea scala.

Art. - 5 (modalità di spandimento)

Lo scarico dei liquami sul suolo adibito ad uso agricolo è ammesso solo se garantisce un utile alla produzione e deve avvenire con idonea dispersione ed innocuizzazione in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione non subiscano degradazione o danno.

Lo smaltimento inoltre non deve produrre inconvenienti ambientali, come rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosoli.

La quantità massima ammissibile di liquame derivante da attività zootecniche che può essere smaltito sul suolo di cui al comma 1) deve corrispondere ad un carico non superiore a quaranta quintali per

ettaro di peso vivo di bestiame, non dovrà comunque superare mediamente i trecento mc. per ettaro e per anno e il carico di Azoto non dovrà essere superiore a 650 Kg. per anno e per ettaro. Per le imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione della produzione di cui al punto 2 dell'art. 1 il carico massimo di rifiuti per ettaro e per anno non dovrà essere superiore a 650 Kg. di Azoto e per le sostanze organiche in genere corrispondente ad un B.O.D. 5 di 650 Kg. e ad un C.O.D. non superiore a 1300 Kg. con rapporto C.O.D./B.O.D.5 non eccedente comunque la proporzione di 2:1.

Art. - 6 (caratteristiche delle aree)

Nelle aree agricole oggetto di smaltimento di liquami provenienti da allevamenti zootecnici, devono essere effettuati studi preliminari in relazione alle caratteristiche topografiche, morfologiche, geologiche, pedologiche, idrologiche ed idrografiche.

Lo studio geologico dell'area dovrà essere esteso alla parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente dalla pratica della fertirrigazione.

Lo studio geologico dovrà definire i lineamenti geomorfologici della zona nonché gli eventuali processi di dissesto in atto o potenziali e la loro tendenza evolutiva, la successione litostratigrafica locale, con definizione spaziale dei litotipi, del loro stato di alterazione, fessurazione e grado di permeabilità e dovrà fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

La relazione geologica dovrà essere corredata da elaborati grafici, carta geologica, carta geomorfologica e sezioni stratigrafiche e della documentazione dell'indagine in sito ed in laboratorio.

Per le zone in pendio potenzialmente instabili si dovranno eseguire perizie di stabilità; l'accertamento dovrà comprendere i calcoli per determinare il grado di sicurezza del pendio.

La falda freatica deve avere una profondità rispetto al piano di campagna di almeno 2 metri nel caso di terreno di media permeabilità e una profondità maggiore ove la permeabilità del terreno sia più elevata.

Per quanto concerne il suolo dovrà essere valutata la profondità, il profilo, la struttura, la tessitura, la conducibilità idrica.

La profondità del suolo, intesa come spessore dello strato superficiale, affinché possa completarsi la maggior parte dei necessari fenomeni di depurazione, di norma, dovrà essere idonea.

Inoltre dovranno essere valutati i dati relativi ai parametri pH, conducibilità elettrica, salinità, indice SAR sull'estratto acquoso.

La salinità del suolo non deve essere tale da influire nelle condizioni di applicazione dello scarico sulla salinità del recapito finale.

Nelle zone adibite ad uso agricolo adeguate sistemazioni idraulico agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ristagno all'atto della somministrazione dei liquami.

La zona di applicazione degli scarichi deve essere sufficientemente distante dai corpi idrici. Attorno a tale zona dovrà essere prevista una fascia di rispetto di almeno ottanta metri nella quale non è ammessa la presenza di abitazioni e di strade statali e provinciali. Tuttavia tale distanza potrà essere variata in più o in

meno in relazione al tipo di allevamento, alla sua consistenza numerica, tenendo conto delle modalità di spandimento degli scarichi liquidi, delle condizioni meteorologiche e delle situazioni locali.

Nelle aree ove si effettuano spandimenti dei liquami sui suoli, in presenza di falde acquifere e dove siano presenti i pozzi che attingono direttamente sull'acqua di falde in esame, si dovranno valutare nel tempo le caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche delle stesse.

Art. - 7 (caratteristiche delle acque di scarico per gli insediamenti di cui al punto 2 dell'art. 1)

Le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi siano tali da essere assimilabili a quelle dei liquami degli allevamenti in quanto privi di sostanze organiche non facilmente biodegradabili o degradabili con formazione di composti non rientranti ordinariamente nel ciclo del Carbonio e dell'Azoto, da non creare concreto rischio di diffusione ambientale di microorganismi, ovvero parassiti animali o vegetali, patogeni per l'uomo e per gli animali.

In particolare, dovranno essere noti i valori massimi e medi mensili delle portate, dei parametri più significativi, delle concentrazioni e degli apporti delle sostanze scaricate sul suolo.

I parametri più significativi sono:

- B.U.D.
- C.U.D.
- sostanze totali in sospensione,
- azoto ammoniacale come N,
- azoto totale come N,
- fosforo totale come P,
- solfati come SO_4^{--} ,
- potassio come K,
- calcio come Ca,
- sodio come Na,
- magnesio come Mg.

Inoltre dovrà essere calcolato il rapporto SAR ($SAR = \frac{Na}{\sqrt{(Ca+Mg)/2}}$), concentrazione espressa in milliequivalenti per litro.

L'indice SAR di norma non dovrà superare il valore 10.

Lo scarico non dovrà contenere sostanze che possono causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo, particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di aerazione; non dovrà contenere materiali in sospensione in quantità tali da produrre, alla portata di applicazione, intasamento da suolo.

Art. - 8 (contenitori dei liquami)

I liquami dovranno essere raccolti e conservati, prima dello spandimento e dopo aver separato parte della frazione solida con vibrovaglio o con vasca di sedimentazione, in pozzi neri a perfetta tenuta o in bacini di accumulo impermeabilizzati ovvero impermeabili per la natura del sito, dimostrata con indagine geologica, opportunamente recintati, con aggiunta di barriere arboree onde ridurre, per quanto possibile, la emanazione dei cattivi odori.

Inoltre detti contenitori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- la capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto dall'insediamento in quattro mesi;
- articolazione in due scomparti separati o due laghetti

distinti, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a sessanta giorni;
= l'ubicazione, se aperti, a distanza superiore a ottanta metri dagli edifici di civile abitazione.

Art. - 7 (cautele igienico-sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami):

Oltre a quanto già stabilito negli articoli 5) e 6) deve essere rispettato quanto segue:

- a- è vietato lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo o direttamente dal bestiame;
- b- lo spandimento dei liquami su suoli adibiti ad uso agricolo il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale è ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o bioaccumulabili;
- c- è facoltà del Sindaco modificare le quantità di liquami per ettaro fissate nell'art. 5), in relazione alle caratteristiche chimiche, fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni e alle caratteristiche qualitative dei liquami stessi.

Art. - 10 (divieto di spandimento)

Lo spandimento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti è vietato:

- * nelle aree urbane;
- * nelle aree di cava;
- * nelle aree di rispetto dell'abitato previste dal PRG;
- * nelle aree di protezione primaria ai pozzi di alimentazione idrica di uso civile;
- * nelle aree di rispetto dei corsi d'acqua di cui al PRG;
- * nelle superfici golenali;
- * nelle aree ricoperte da bosco;
- * nelle aree calanchive;

è altresì vietato, salvo deroghe del Sindaco, che detterà prescrizioni specifiche nell'atto di autorizzazione:

- a- nelle aree con pendenza superiore al 15%;
- b- nelle aree franose e geologicamente instabili;
- c- nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;
- d- nelle aree di interesse naturalistico e protette ai sensi della L.R. 30/12/74 n.952;
- e- nei terreni non in coltivazione da almeno due anni e/o su terreni ove sia presente unicamente una vegetazione spontanea dalla data della domanda

Art. - 11 (definizione del suolo agricolo)

Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto di commercio.

Per suolo non adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie esclusa dalla definizione precedente di suolo agricolo, fatte salve le destinazioni che potranno essere stabilite dalla

programmazione agricola del territorio.

Art. - 12 (trasporto liquami)

Il trasporto dei liquami deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti ed emissioni durante il trasporto su strada.

Il trasporto, se è attuato a cura del titolare della ditta richiedente, al fine di effettuare lo smaltimento sul terreno agricolo, non è soggetto ad alcuna autorizzazione.

Durante l'operazione di carico, trasporto e scarico, debbono essere adottate tutte le cautele necessarie onde evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare i mezzi debbono essere dotati di attrezzature di pronto intervento atte ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, di fuoriuscita accidentale, saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonché il Sindaco, quale autorità sanitaria locale.

La ditta responsabile del trasporto è tenuta a sostenere il costo dell'operazione di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto debbono in ogni caso essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 4.

I medesimi titolari, all'atto dell'affidamento del trasporto, sono tenuti ad emettere su apposito modulo, una dichiarazione indicante la quantità, la qualità del carico, l'insediamento da cui esso proviene nonché il nominativo ed il recapito del proprietario del terreno destinatario.

Tale modulo è emesso in serie progressiva ed in triplice copia di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario, i quali sono tenuti a conservarla per almeno due anni.

Art. - 13 (possibilità di spandimento su altro suolo - chiarimenti)

Il terreno, su cui è possibile spandere il liquame proveniente dall'allevamento, deve essere necessariamente adibito ad uso agricolo; tale destinazione dovrà desumersi oltreché dai dati catastali, soprattutto dalla situazione di fatto esistente conformemente alle indicazioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare da quanto sancito dall'art. 11.

In ordine alla «possibilità di spandimento» è da sottolineare che essa non significa necessariamente proprietà o titolarità di altro diritto reale sul terreno da parte dell'allevatore; è sufficiente che l'effettiva possibilità venga assicurata da un qualsiasi titolo giuridicamente valido idoneo a dimostrare che il richiedente abbia disponibilità esclusiva del fondo, per la fertirrigazione (convenzione con il proprietario, dichiarazioni d'obbligo dei proprietari stessi etc.)

La «possibilità di spandimento» non dovrà essere meramente occasionale o fittizia e dovrà di norma avere caratteri di continuità e durata adeguata.

Art. - 14 (allevamenti di piccole dimensioni)

Fino ad una densità di 10 quintali di bestiame a peso vivo per ettaro, la fertirrigazione è autorizzata qualunque siano le caratteristiche dei terreni utilizzati per lo spandimento e ciò è valido per allevamenti con un massimo di cinquanta capi suini, bovini, equini e ovini e 500 capi avicoli e cunicoli, ferme restando le prescrizioni previste dai punti a) e b) dell'art. 9, dal primo comma dell'art. 10 e dai punti a), b) e c) del 29 comma dell'art. 10 del presente regolamento.

I titolari degli allevamenti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma precedente sono tenuti a denunciare la propria posizione al Sindaco.

Art. - 15 (ubicazione nuovi insediamenti)

I nuovi insediamenti zootecnici, di cui al presente regolamento, debbono essere ubicati:

- 1) sufficientemente isolati nelle campagne onde evitare inquinamento al vicinato;
- 2) ad una distanza minima di ml 300 dai centri abitati

Art. - 16 (smaltimento in terreni siti in comuni diversi)

Nel caso in cui lo smaltimento dei liquami avviene in terreni ubicati al di fuori del territorio comunale di Tolentino, sede dell'insediamento, la ditta è tenuta a presentare al Sindaco la autorizzazione allo scarico rilasciata dai Comuni dove sono ubicati i terreni destinati alla fertirrigazione

Art. - 17 (sanzioni)

Ogni e qualsiasi infrazione alle norme del presente regolamento è punita, quando particolari norme di legge non dispongono altrimenti, con le sanzioni previste dalla Legge Comunale e Provinciale per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può revocare o sospendere l'Autorizzazione alla fertirrigazione.

Art. - 18 (norme transitorie)

Gli insediamenti esistenti debbono adeguarsi a quanto previsto nel Presente Regolamento e nell'Autorizzazione alla fertirrigazione entro sessanta giorni dal rilasci dell'Autorizzazione stessa.

CAPO PRATICO:

Art. 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

Art. 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

Art. 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100